



***Principi
di
giustizia sportiva
CIP***

Deliberato dal Consiglio Nazionale del CIP del 22 Febbraio 2019

Approvato dalla PCDM – Ufficio per lo Sport in data 27/03/2019 prot. n. 0004533



1. Scopi della giustizia sportiva

1. Gli Statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo paralimpico, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Paralimpico Internazionale, salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

2. Gli Statuti e i regolamenti federali, in particolare, devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive paralimpiche, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione.

3. A tal fine devono essere istituiti specifici organi e regolati appositi procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice della giustizia sportiva del Comitato Italiano Paralimpico emanato dal Consiglio Nazionale del CIP.

4. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

2. Principi del processo sportivo

1. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale del CIP, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo paralimpico e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

2. Il processo sportivo paralimpico attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.

3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.



5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva paralimpica.

3. Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti

1. Sono organi di giustizia presso le federazioni (intendendosi per tali le FSP-DSP):

a) Il Giudice sportivo nazionale, la Corte sportiva di appello;

b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello.

2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto CIP, il Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico costituisce organo di giustizia di ultimo grado per lo sport paralimpico.

3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Requisiti soggettivi e termini di durata dell'incarico sono regolati dal Codice di giustizia sportiva del CIP e dai regolamenti federali. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti che ne compromettano o limitino l'indipendenza ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione ciascun componente attesta, altresì, l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

4. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Requisiti soggettivi e termini di durata dell'incarico sono regolati dal Codice di giustizia sportiva del CIP e dai regolamenti federali. Ciascun componente della Procura federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.

5. La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso una FSP-DSP FSNP-DSAP è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CIP o di componente della Procura Generale dello Sport Paralimpico. La carica di componente di organo di



giustizia o dell'ufficio del procuratore presso una FSP-DSP è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di altre 2 FSP - DSP. Presso la medesima FSP-DSP, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva paralimpica non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità che due o più FSP-DSP di intesa fra loro possano costituire organi di giustizia e procure comuni, al fine di realizzare risparmi di gestione.

La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso una FSP-DSP è, in ogni caso incompatibile con la qualità di tesserato, in ruoli diversi da quelli della giustizia, presso la federazione che conferisce l'incarico; con la qualità di titolare di cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, rapporti di lavoro subordinato con l'IPC, il CIP, il CONI, con le Federazioni Sportive Internazionali collegate alla Federazione che conferisce l'incarico, con la FSP-DSP che dà l'incarico, con associazioni o società sportive sottoposte alla giurisdizione sportiva della federazione che dà l'incarico;

Salvo quanto previsto dallo Statuto del CIP e dal Codice di Giustizia l'incompatibilità con la titolarità di cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, rapporti di lavoro subordinato con l'IPC, il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive Internazionali, le entità sportive paralimpiche e comunque con associazioni o società sportive sottoposte alla giurisdizione sportiva paralimpica, si estende anche agli Organi di Giustizia del CIP.

6. La Procura generale dello Sport Paralimpico istituita presso il CIP coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 4.

4. Commissione Federale di Garanzia

1. La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso le FSP e le DSP e della Procura federale. Essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - salvi gli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti da ciascuna FSP-DSP e ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente di Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di



componente di organo di giustizia presso il CIP o di componente della Procura Generale dello Sport Paralimpico. La carica di componente di Commissione federale di garanzia di FSP- DSP è incompatibile con la carica di componente di Commissione Federale di Garanzia presso più di altre 2 Federazioni.

2. In alternativa alla costituzione della Commissione federale, la FSP-DSP può decidere di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.

3. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla FSP-DSP, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente ai presenti Principi, alle disposizioni federali, a quelle del Codice di Giustizia del CIP ed alle norme Statutarie e Regolamentari del CIP;

b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla FSP-DSP, i soggetti idonei a essere nominati procuratore e, eventualmente, procuratore aggiunto conformemente ai presenti Principi, alle disposizioni federali, a quelle del Codice di Giustizia del CIP ed alle norme Statutarie e Regolamentari del CIP;

c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui all'art. 3 comma 5 del presente regolamento, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva paralimpica.

4. La FSP-DSP può applicare la procedura di cui al comma 3, lett. a), anche per la nomina del Giudice sportivo nazionale e dei componenti della Corte sportiva di appello.



5. Accesso alla giustizia sportiva

1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

2. Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del CIP è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia.

3. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale, la Federazione può istituire l'Ufficio del gratuito patrocinio.

6. Provvedimenti di clemenza

1. Il provvedimento di grazia è di competenza del Presidente Federale. Deve comunque risultare scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

2. I provvedimenti di amnistia ed indulto sono di competenza del Consiglio Federale, alle condizioni e nei termini stabiliti dagli Statuti federali.

3. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

7. Comunicazione delle sanzioni disciplinari

In ottemperanza a quanto disposto nei "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Paralimpiche, delle Discipline Sportive Paralimpiche" gli Statuti e i regolamenti delle Federazioni Sportive Paralimpiche, delle Discipline Sportive Paralimpiche e degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica devono prevedere che le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva siano trasmesse al CIP secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate dalla Giunta Nazionale del CIP.

8. Clausola compromissoria

Gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo.



9. Norma finale

Il CIP vigila affinché Statuti e regolamenti siano adeguati ai presenti Principi di giustizia sportiva indicando alle Federazioni Sportive Paralimpiche ed alle Discipline Sportive Paralimpiche, ove necessario, gli adeguamenti in assenza dei quali non può procedersi alla loro approvazione.

Le FSNP e le DSAP rispettano gli stessi, in quanto compatibili, per le attività svolte e per le finalità perseguite di stretto interesse paralimpico